



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 374 del 26/03/2020

OGGETTO: TEAM ITALIA S.R.L. – RIESAME DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. N° 152/2006, RELATIVA ALL’IMPIANTO DI SECONDA FUSIONE DEL PIOMBO CON RECUPERO BATTERIE ESAUSTE UBICATO NEL COMUNE DI LECCE, CON ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 2.5, LETT. B) E 5.1, LETT. B) E F), DELL’ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. N° 152/2006.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di C. P. n. 38 del 2 settembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022 al 31 marzo 2020, e di fatto autorizza gli Enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art.163 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione automatica dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);

Vista la normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334/17 del 17.12.2010;
- il Titolo III - bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale", della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, come sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che elenca le categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13, quelle soggette ad A.I.A., tra le quali, in particolare, quella di cui al punto 2.5 lett. b): "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli" e quelle di cui al punto 5.1: "lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: ... lett. b) trattamento fisico-chimico; ... lett. f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici";
- la Decisione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016, G.U.E. n. L174 del 30/06/2016, ha emanato le conclusioni sulle B.A.T. di settore per le industrie dei metalli non ferrosi, che comprendono anche l'attività di recupero di materiale piomboso dalle batterie esauste;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency del febbraio 2009;
- l'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come aggiornato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 2019, definisce le condizioni e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L. R. n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti ed Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale";
- la D.G.R. n. 1338 del 19/09/2006 "Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione dell'Autorità competente - Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- il Decreto interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il D. Lgs. n° 334/1999, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

Premesso che:

- **la società Team Italia S.r.l.** svolge l'attività di seconda fusione del piombo per la fabbricazione di pallini di piombo, pallettoni e palle da cinghiale, con recupero di batterie esauste ed altri rifiuti di metalli, presso l'impianto sito nel Comune di Lecce, su un terreno riportato nel catasto al Foglio n. 47, particella 17, di superficie circa 15.300 mq, tipizzato D3 "Zona Artigianale" nello strumento urbanistico vigente, posto lungo la Strada Provinciale n. 100 che collega Squinzano a Casalabate;
- **l'impianto** ottenne il provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 11/01 di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Ecologia Regione Puglia n. 654 del 09 ottobre 2008;
- **il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia** con Determinazione n° 500 del 06.10.2009 rilasciò alla Team Italia S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai

sensi del D. Lgs. n. 59/2005, per l'impianto con codice attività IPPC 2.5 b dell'All. I al Decreto;

- **con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente** della Provincia di Lecce n. 1200 del 13/07/2015 fu aggiornata, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, per le modifiche migliorative apportate all'impianto, relative ai sistemi di filtrazione delle emissioni, al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e al trattamento di ulteriori codici di rifiuti (ulteriore attività IPPC con definita al punto 5.1, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. N° 152/2006);
- **con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente** n° 1228 del 03/09/2018 fu autorizzata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/06, consistente nella installazione di un filtropressa nel reparto di frantumazione delle batterie esauste, per il recupero del pastello di piombo;
- **l'impianto gestito dalla società Team Italia S.r.l.** è dotato di certificazione ISO 14001:2015, giusto Certificato No. 158587-20147-AEITA-ACCREDIA del 01/07/2014;

Considerato che:

- **con nota acquisita al prot. N. 16507 del 08.04.2019, il sig. Lamberto Penzo, C. F. PNZLBR 67M13 C967F**, in qualità di gestore dell'impianto della Team Italia S.r.l. (P. IVA 01455710754), chiese, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, il rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- alla suddetta istanza erano allegati i seguenti elaborati tecnici:
 1. Relazione Generale
 2. Schede IPPC
 3. Inquadramento Territoriale
 4. Stralcio P.R.G. Comune di Lecce – Aerofotogrammetria
 5. Planimetria Generale
 6. Punti di emissione in atmosfera
 7. Planimetria acque meteoriche
 8. Planimetria sorgenti sonore
 9. Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie e rifiuti
 10. M.U.D. 2014
 11. Sintesi non tecnica
 12. Studio di Impatto Acustico
 13. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- **lo scrivente Servizio** convocò in data 10.10.2019 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, per l'esame contestuale del progetto da parte degli enti competenti per territorio;
- **il rappresentante della società**, in tale sede, ribadendo quanto già riportato nella Relazione Tecnica, riferì che l'assetto impiantistico non era stato modificato rispetto a quello già autorizzato, e illustrò ai presenti il funzionamento dell'impianto:

le attività ivi svolte sono le seguenti:

1. **frantumazione a freddo delle batterie esauste** al piombo e separazione dei componenti per il recupero del contenuto metallico;
 2. **fusione del materiale piomboso** costituito da rottami, lingotti, blocchi, griglie e pastello di piombo;
 3. **produzione di pallini di piombo** per la caccia e il tiro, pallettoni, billette, filo di piombo;
- **la potenzialità** dell'impianto è determinata dalle caratteristiche tecniche delle attrezzature e dalle ore di lavoro giornaliere;
 - **i carichi di rifiuti** in ingresso sostano in attesa delle verifiche documentali; quindi vengono pesati e poi scaricati nella vasca interrata della sezione di smontaggio batterie;

- **le batterie vengono aperte**, private dell'acido e macinate, le componenti plastiche vengono separate dal piombo e dal pastello di piombo (fango di solfato di piombo) e avviate ad attività di recupero presso impianti esterni;
- **l'acido solforico** viene recuperato, stoccato in appositi contenitori e venduto come materia prima seconda;
- **il piombo** da recuperare e il pastello di piombo vengono avviati nel reparto fonderia e introdotti nel forno rotativo unitamente alle materie ausiliarie (carbone coke, ferro, carbonato di calcio);
- nel magazzino materie prime vi sono anche **le sostanze ausiliare** introdotte nei forni a coppella, contenenti il piombo fuso proveniente dal forno rotativo: l'arsenico, l'antimonio, la segatura di legno, il cloruro di sodio, l'idrossido di sodio e il nitrato di ammonio;
- **il piombo fuso** in uscita dal forno rotativo viene in gran parte inviato alle successive lavorazioni (forni a coppella); da qui vengono effettuate colate che generano pallini di piombo, oppure filo di piombo;
- **i pallini** vengono separati in funzione del loro diametro; **il filo di piombo** viene trasformato in pallettoni mediante stampaggio con pressa idraulica;
- **le emissioni prodotte nella frantumazione delle batterie**, costituite dai vapori dell'acido solforico, vengono abbattute da un filtro scrubber ad umido ed espulse dal **camino E6**;
- **le emissioni prodotte dal forno di fusione** rotativo vengono abbattute da un filtro scrubber ad umido, un filtro a carboni attivi, un filtro a maniche di tessuto ed espulse dal **camino E1**;
- **i forni a coppella** n. 1, n. 2 e n. 3 e i forni di fusione n. 4 e n. 5 hanno in comune il filtro a maniche di tessuto e il **camino di emissione E7**;
- **i bruciatori a GPL** a servizio dei forni a coppella n. 1 e n. 2 sono collegati al **camino E2**;
- **il bruciatore a GPL** a servizio del forno a coppella n. 3 è collegato al **camino E3**;
- **i bruciatori a GPL** dei forni di colata sono collegati ai **camini E4 ed E5**.
- **i rappresentanti SPESAL** prescissero alla società di effettuare il monitoraggio nei luoghi di lavoro delle emissioni di Arsenico, Piombo, Antimonio, Polveri totali (frazione inalabile e frazione respirabile), acido solforico e IPA con periodicità semestrale per quanto riguarda quello ambientale e con periodicità annuale quello personale dei lavoratori esposti, trasmettendo i risultati allo SPESAL di Lecce area nord; la società, inoltre, dovrà ottemperare agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 relativamente ai pallini di piombo e alle Materie Prime Seconde facenti parte del ciclo produttivo (es. acido solforico);
- **i rappresentanti SPESAL** chiesero alla società di integrare i documenti con un elaborato grafico e descrittivo sui percorsi degli operatori e sulle precauzioni adottate per spostare le siviere colme di piombo fuso in condizioni di sicurezza;
- **ARPA chiese di integrare gli elaborati con:**
 - il monitoraggio dello stato di integrità dei manufatti interrati
 - intensificazione delle frequenze degli autocontrolli nel P.M.C.
 - adeguamento dei limiti riportati nel P.M.C. ai limiti riportati nelle BAT
 - approfondire il confronto con le BAT
 - inserimento nel P.M.C. del controllo di efficienza dei filtri
 - programmazione degli interventi di miglioramento e di efficientamento energetico
- **la società, con nota acquisita al prot. n. 46671 del 20.11.2019, ha trasmesso agli enti le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi;**
- **lo scrivente Servizio convocò in data 19.12.2019 la Conferenza dei Servizi**, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, per l'esame contestuale da parte degli enti competenti per territorio delle suddette integrazioni al progetto;
- **in riscontro alle richieste dello SPESAL** circa gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), la società ha relazionato all'interno del nuovo Allegato n. 16;
- in riscontro alle richieste di ARPA sopra riportate, la società ha trasmesso i seguenti elaborati Allegati Revisionati alla data 11.11.2019:
 - Relazione Generale – Allegato 1
 - Punti di Emissione in Atmosfera – Allegato 5

- Planimetria Acque Meteoriche – Allegato 6
 - Valutazione di Impatto Acustico - Allegato 14
 - Piano di Monitoraggio e Controllo – Allegato 15
 - Relazione Tecnica Integrazioni – Allegato 16
 - Relazione Tecnica Sorveglianza Radiometrica – Allegato 17
- la società ha depositato nella Conferenza dei servizi del 19.12.2019 una copia cartacea della **Planimetria Deposito Materie Prime, Rifiuti, Prodotti – Allegato 10 revisionato 11.11.2019**;
 - in particolare, nel nuovo Allegato 16 la società fornisce puntuali riscontri alle richieste di chiarimenti e di integrazioni avanzate dalla Conferenza nella prima seduta del 10.10.2019;
 - la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 2, ha valore di riesame e tiene conto di tutte le conclusioni sulle B.A.T. di cui alla Decisione (UE) 2016/1032 del 13 giugno 2016, pertanto, condizione imprescindibile per l'esercizio è quello di presentare dei progetti di miglioramento e/o di realizzarli entro i termini approvati dalla Conferenza dei Servizi;
 - **ARPA in data 19.12.2019, in sede di Conferenza**, avviò con la società un approfondito riscontro della corrispondenza dell'assetto e della gestione dell'impianto con le B.A.T. di settore (Decisione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016, G.U.E. n. L174 del 30/06/2016) e con la BREF Energy Efficiency sulla efficienza energetica dell'impianto, sulla base delle informazioni riportate nell'elaborato tecnico Relazione Generale -Allegato 1 revisionato, al paragrafo 10.4;
 - tale approfondimento è stato portato avanti in sede di **tavolo tecnico presso ARPA in data 20.01.2020**;
 - **con nota prot. 4936 del 27.01.2020 ARPA Puglia**, acquisita al prot. 3183 del 28,01.2020, ha trasmesso il "Verbale dell'incontro tecnico del 20 gennaio 2020 – Procedura di riesame AIA ditta Team Italia S.r.l.";
 - nel suddetto incontro ARPA e Team Italia hanno concordato le modifiche da apportare alla Relazione Generale - Allegato 1 e al Piano di Monitoraggio e Controllo – Allegato 15;
 - per quanto sopra detto, **la società con nota acquisita al prot. 3191 del 28.01.2020**, ha trasmesso a tutti gli enti le revisioni degli elaborati Allegato 1 e Allegato 15 concordate con ARPA;
 - **la Conferenza dei Servizi si riunì nuovamente in data 30.01.2020** per concludere l'esame del progetto aggiornato; in tale sede la società sostituisce la Relazione Generale Allegato 01 Rev. 02 con la **Relazione Generale - Allegato 01 Rev. 03** e il Piano di Monitoraggio e Controllo Allegato 15 Rev. 02 con il **Piano di Monitoraggio e Controllo - Allegato 15 Rev. 03**, al fine di eliminare alcuni refusi e introdurre alcune precisazioni;
 - **la rappresentante di ARPA riferì** che rispetto allo stato autorizzato, nella procedura di riesame, non vengono proposte modifiche sostanziali all'assetto impiantistico: l'analisi dell'installazione, per quanto attiene alle caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali, ha evidenziato una buona conformità ai principi generali delle BAT (Best Available Techniques) e alle specifiche *BAT conclusions* individuate per i processi di seconda fusione, contenute nel documento pubblicato sulla G.U. dell'U.E.; in relazione all'assetto impiantistico, un aspetto da migliorare, è il sistema di gestione dei reflui contenuti nella vasca di stoccaggio delle batterie: ARPA richiede alla ditta di adeguare, nel rispetto della BAT n. 7, lettere i), j) e k), il volume dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico e di eliminare il collegamento del troppo pieno alla vasca di stoccaggio delle batterie; per gli stessi serbatoi, si chiede di installare dei sistemi di visualizzazione del livello con allarme di sovrariempimento (**entro il 30.06.2020**);
 - **ARPA chiese alla società** di presentare un progetto di miglioramento delle condizioni di gestione della vasca di stoccaggio delle batterie, al fine di consentire il mantenimento del livello del liquido in condizioni di sicurezza per evitare fuoriuscite di liquido (con un franco di sicurezza di circa il 10% rispetto alla profondità), da presentare **entro il 30.06.2020**;
 - **ARPA prescrisse** al gestore di effettuare, a fine turno lavorativo, la pulizia delle canalette nel reparto di frantumazione;

- **ARPA richiede** che la ditta presentasse un progetto di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'installazione, con un crono-programma di realizzazione **entro il 30.09.2020**;
- **ARPA espresse parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo** prescrivendo di verificare periodicamente anche l'efficienza dei filtri a maniche a servizio dei camini E1 ed E7, misurando le polveri prima e dopo i filtri, da realizzare **entro il 30.06.2020**;
- **sempre in relazione ai sistemi di abbattimento, ARPA chiese alla ditta di presentare entro il 30.06.2020** un progetto di installazione di sistemi di contenimento delle emissioni (ad es. carboni attivi) a presidio dei serbatoi esterni di stoccaggio dell'acido solforico;
- **in relazione ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche**, ARPA chiese alla società di aumentare il volume di accumulo delle acque meteoriche trattate, ai fini del loro completo riutilizzo, e di realizzare idoneo pozzetto di ispezione presso lo scarico S1, con progetto da presentare **entro il 30 giugno 2020**;
- **ARPA chiese alla società di individuare**, a valle dell'installazione, un piezometro, tra quelli eventualmente esistenti, o di prevedere la perforazione di uno nuovo, tenendo conto del flusso prevalente di falda;
- **tutte le suddette richieste** sono state successivamente formalizzate da **ARPA con la nota prot. n. 6384 del 31.01.2020**;
- **per le radiazioni ionizzanti la rappresentante di ARPA** deposita agli atti il parere dell'U.O. Agenti Fisici prot. 91340 del 18.12.2019, che, ai fini della sorveglianza radiometrica di cui al **D. Lgs. n. 230/1995**, prescrive:
 - a) formazione del personale aziendale individuato per i controlli radiometrici da parte dell'Esperto Qualificato incaricato;
 - b) utilizzo di strumentazione portatile per sorveglianza radiometrica conforme alle procedure della Norma UNI 10897:2013;
 - c) definizione della tipologia di anomalia in termini di irraggiamento, di radionuclidi presenti e di quantità di carico apparentemente interessata dall'anomalia, per stabilire modalità e luogo di stoccaggio del carico riportate in idonea planimetria, ed eventuale bonifica e stoccaggio della sorgente da parte dell'azienda o tramite ditta autorizzata;
 - d) preparazione di apposita modulistica di registrazione e di comunicazione agli enti preposti in caso di anomalia radiometrica;
 - e) adozione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva atti a limitare il rischio di irradiazione;
 - f) revisione della suddetta procedura dopo un periodo di sperimentazione e ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati dagli organi competenti, anche sulla base di direttive regionali o nazionali successive;
 - g) i controlli radiometrici devono essere effettuati sui carichi dei rifiuti con i seguenti codici 170403, 170407, 191002, 191203, 200140;
- **la rappresentante dello SPESAL espresse parere favorevole** alle integrazioni relative alla sicurezza dei lavoratori;
- **la società chiese alla Provincia di trasmettere ad ISPRA la determinazione per la procedura End of Waste**;
- **la società ha effettuato il pagamento** degli oneri istruttori di riesame calcolati secondo le indicazioni della D.G.R. n. 3672018 e dell'Allegato II al D. M. n. 58/2017 ed ha trasmesso attestazione dei versamenti in acconto (prot. n. 21420 del 14.05.2019) e a saldo (prot. n. 41724 del 15.10.2019), per un totale di **euro 19.225,00**;

Premesso:

che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, in data 18/02/2020, ha richiesto, alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), l'informativa di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

Rilevato:

che ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D. Lgs. n.159/2011, decorso il termine utile si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, rilasciando l'autorizzazione sotto condizione risolutiva;

Tutto ciò premesso,

- dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. e ii., al sig. Lamberto Penzo, in qualità di gestore dell'impianto della Team Italia S.r.l. (P. IVA 01455710754), per l'esercizio dell'attività di seconda fusione del piombo per la fabbricazione di pallini di piombo, con recupero di batterie esauste ed altri rifiuti di metalli, attività di cui ai punti 2.5, lett. b) e 5.1, lett. b) e f), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. N° 152/2006, presso l'impianto sito nel Comune di Lecce, su un terreno riportato in Catasto al Foglio n. 47, part. 17, alla S. P. n. 100, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto;**
- **di dare atto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006);
 2. Autorizzazione allo scarico (art. 124);
 3. Autorizzazione unica per il recupero di rifiuti (art. 208);e che la stessa, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, **ha una validità di dodici anni** ed è soggetta a rinnovo/ riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06;
- **di stabilire** che, fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. di cui al R. D. n° 1265 del 27/07/1934, nell'esercizio dell'attività la società è obbligata a:
 - 1) rispettare le modalità operative e le condizioni di esercizio cui alla **Relazione Generale - Allegato n. 1;**
 - 2) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel **Piano di Monitoraggio e Controllo - Allegato - Allegato n. 6;**
 - 3) **presentare**, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 2, i progetti di miglioramento impiantistico e di efficientamento energetico o realizzarli entro i termini riportati nel **Parere ARPA prot. 6384 del 31.01.2020 - Allegato n. 7;****- autorizzare la società alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4) per le concentrazioni delle sostanze inquinanti emesse nell'atmosfera dai camini di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e dalle emissioni diffuse ED, la società è obbligata al rispetto dei limiti fissati nell'**Allegato n. 6 - Piano di Monitoraggio e Controllo;**
 - 5) la ditta farà eseguire da professionista iscritto all'ordine dei chimici i campionamenti e le analisi relative alle emissioni convogliate e diffuse indicate al punto precedente, secondo le frequenze indicate nel P. M. C. e trasmetterà i rapporti di prova a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Lecce;
 - 6) nei campionamenti periodici sopra indicati, saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - 7) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;

- 8) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- 9) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'**art. 29-nonies del D. Lgs. n. 162/2006**;
- 10) **la società farà eseguire**, da parte di Tecnico iscritto nell'Elenco Nazionale dei "Tecnici Competenti in Acustica" istituito di cui all'art. 21 c.5 del D. Lgs. n. 42 del 17.02.2017, la valutazione delle emissioni sonore con impianto funzionante a pieno regime, conformemente alla Norma UNI ISO 8297, con la frequenza indicata nel P. M. C., e ogniqualvolta intervengano modifiche nel processo produttivo;
- 11) **la società garantirà** l'adeguamento costante degli impianti alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- 12) **riportare in apposito** registro tenuto presso l'impianto i risultati dei controlli analitici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 13) **comunicare** tempestivamente all'autorità competente i fermi, i riavvii e le anomalie di funzionamento dell'impianto che possono determinare un innalzamento delle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni, nonché i dettagli delle azioni correttive intraprese;
- **autorizzare la società allo scarico sul suolo**, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 14) **l'impianto è dotato di un sistema di captazione delle acque meteoriche** incidenti sui piazzali, costituito dalle pendenze della pavimentazione, da canalette con copertura a griglia, tubazione interrata di convogliamento, da sistema di deviazione idraulica passivo che separa le acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive, secondo lo schema indicato nell'**Allegato n. 9 – Planimetria impianto di trattamento acque meteoriche**;
- 15) **le acque meteoriche di prima pioggia**, inottemperanza alle prescrizioni del R. R. n. 26/2013, saranno accumulate in vasca a tenuta stagna, successivamente, entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, saranno avviate all'impianto di depurazione delle acque di seconda pioggia (trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione), dopo trattamento saranno riutilizzate nel ciclo produttivo, alimentando il filtro scrubber, la riserva antincendio, i circuiti di raffreddamento dei macchinari in reparto fonderia e, nella parte residua (il troppo pieno), **saranno immesse negli strati superficiali del sottosuolo con trincea disperdente**;
- 16) **il suddetto sistema garantirà il rispetto dei limiti** previsti per lo scarico sul suolo (Tab. 4) tenuto conto dei divieti stabiliti dal punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06; di tale scarico sarà effettuato il monitoraggio secondo le indicazioni contenute nel paragrafo specifico dell'**Allegato n. 6 -Piano di Monitoraggio e Controllo**;
- 17) **mantenere le superfici scolanti** in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 18) **provvedere alla periodica manutenzione** dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei cuscinetti adsorbenti oli e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti i materiali rimossi;
- 19) **effettuare lo smaltimento** dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **di autorizzare la società**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, alle attività di recupero R4, R12 ed R13 dei seguenti rifiuti, nel rispetto delle quantità totali per anno e delle modalità operative indicate nell'Allegato 1 - Relazione Generale e riassunte nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	Q.TÀ (t/anno)	OPERAZIONI RECUPERO (All. C Parte Quarta D. Lgs. 152/2006)
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	500	[R13] – [R4]

* 100401	Scorie della produzione primaria e secondaria	500	[R13] - [R4]
* 100402	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	500	[R13] - [R4]
* 100406	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	100	[R13] - [R4]
* 100407	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	100	[R13] - [R4]
* 160601	Batterie al piombo	20.000	[R13] - [R12] - [R4]
* 160604	Batterie alcaline	100	[R13]
160605	Altre batterie	100	[R13]
170403	Piombo	3.775	[R13] - [R4]
170407	Metalli misti	100	[R13] - [R4]
191002	Metalli ferrosi	100	[R13] - [R4]
191203	Metalli non ferrosi	2.825	[R13] - [R4]
191211	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	1600	[R13] - [R4]
* 200133	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	500	[R13] - [R12]- [R4]
* 200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	100	[R13]
200140	Metallo	3000	[R13] - [R4]
	TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI	23.800	
	TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI	10.100	
	TOTALE COMPLESSIVO	33.900	

[R4] - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

[R12] - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

[R13] - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11

- 20) **per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 160601*, 191211* e 200133***, la società dovrà rispettare le **condizioni e le modalità operative per la cessazione della qualifica di rifiuto riportate nell'Allegato n. 8**, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, come aggiornato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 2019;
- 21) **la società dovrà effettuare le comunicazioni** e le relazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L. R. n° 30/1986, rispettando rigorosamente i termini di cui alle citate disposizioni;
- 22) **le attività**, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori e odori, o danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 23) **la società dovrà rispettare** le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui alla Parte Quinta del decreto stesso, nonché le norme in materia di etichettatura, di imballaggio e di manipolazione delle sostanze pericolose presenti in impianto;
- 24) **la società dovrà** accertare che gli impianti, ai quali sono inviati i rifiuti per le successive attività di recupero e/o di smaltimento, siano forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti e che siano idonei alla ricezione dei rifiuti conferiti;

- 25) **la società dovrà** garantire la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza ed assicurare, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 26) **la società dovrà** comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC, a questo Servizio (ambiente@cert.provincia.le.it), nonché al Comune di Lecce e ad Arpa Puglia – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it), ogni anomalia o incidente che dovessero verificarsi presso l'impianto;
- 27) **la società dovrà comunicare**, via Posta Elettronica Certificata, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
- 28) **la società farà** eseguire, da professionista iscritto nell'albo dei chimici, il campionamento e le **analisi delle acque dei due piezometri**, con le modalità e le frequenze indicati nell'elaborato Allegato n. 6 - Piano di monitoraggio e controllo; i risultati delle analisi dovranno essere trasmessi con la stessa periodicità a questo Servizio, all'Arpa Puglia DAP di Lecce e al SISP ASL Lecce;
- 29) **la società farà eseguire**, da professionista iscritto nell'albo dei chimici, i campionamenti e le **analisi dei terreni**, con le modalità e le frequenze indicati nell'elaborato Allegato n. 6 - Piano di monitoraggio e controllo, presso i punti ivi indicati; i risultati delle analisi dovranno essere trasmessi con la stessa periodicità a questo Servizio, all'Arpa Puglia DAP di Lecce e al SISP ASL Lecce;
- 30) **la società dovrà** comunicare ogni variazione relativa alla rappresentanza legale e al cambio di denominazione societaria chiedendo l'eventuale voltura e allegando i relativi atti;
- 31) **la società prima della scadenza** della presente Autorizzazione Integrata Ambientale (almeno centottanta giorni) dovrà presentare istanza di rinnovo allo scrivente Servizio Ambiente della Provincia di Lecce; l'attività potrà essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- 32) l'impianto rientra nella categoria di **impianti a rischio di incidenti rilevanti** ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b), del D. Lgs. 105/2015, pertanto è soggetto agli obblighi previsti per gli stabilimenti in soglia inferiore di cui al decreto;
- 33) **la società dovrà** effettuare su ogni carico di rifiuti metallici in ingresso con codici CER 170403, 170407, 191002, 191203, 200140, **i controlli di radioattività seguendo i dettami del D. Lgs. n. 230/1995, le indicazioni di cui all'Allegato n. 7 - Parere ARPA prot. 6384 del 31.01.2020;**
- 34) **la società dovrà** integrare il DVR (documento di valutazione dei rischi per i lavoratori) con la valutazione della radioattività su tutti i rifiuti utilizzati e trasmettere il rapporto con frequenza annuale al medico competente e al RLS, con le modalità previste dal D. Lgs. 81/2008;
- 35) **la società dovrà fornire l'assistenza** necessaria allo svolgimento di ogni attività di verifica, controllo, campionamento e analisi svolte dagli enti competenti;
- 36) **la società dovrà verificare annualmente** l'insospettabilità alla compilazione del registro E-PRTR di cui al D.P.R. n. 157/2011 e alle comunicazioni ad ISPRA e all'autorità competente, da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno, quando il valore dell'emissione totale annua di un inquinante è superiore al valore soglia indicato nello stesso decreto;

- **di richiamare** i compiti di ARPA Puglia quale Autorità di Controllo per l'effettuazione dei seguenti controlli, secondo quanto previsto nella presente autorizzazione, con oneri a carico del gestore da calcolarsi con le modalità previste dalla D.G.R. n° 36 del 12.01.2018:
 - rispetto delle condizioni dell'A.I.A.;
 - regolarità dei controlli a carico del gestore;
 - efficienza dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche incidenti sui piazzali e dei filtri di abbattimento per le emissioni atmosferiche convogliate;
 - ottemperanza degli obblighi di comunicazione da parte del gestore, all'autorità competente sia degli esiti degli autocontrolli sia di eventuali incidenti o irregolarità di funzionamento dell'impianto;
 - monitoraggio della qualità dell'aria, anche mediante mezzi mobili, con la speciazione di IPA e metalli pesanti presenti nelle polveri sottili;
 - campionamento e analisi delle emissioni convogliate in atmosfera, delle acque dei pozzi di monitoraggio, delle acque di scarico delle acque meteoriche a valle dell'impianto di depurazione, dei terreni,
 - misurazioni delle emissioni sonore;
 - campionamenti e analisi dei rifiuti in ingresso, in particolare misure di radioattività sui rifiuti metallici;
 - monitorare i macroinquinanti PM10, PM2.5, NOx, SOx, CO, benzene e i microinquinanti (IPA, metalli pesanti) normati dalla vigente legislazione in materia di qualità dell'aria (D. Lgs. 155/2010) mediante stazioni fisse/mobili, in coerenza con il programma annuale dei controlli concordato con la Regione Puglia sulla base delle priorità condivise e della reale capacità operativa dell'Agenzia;
 - comunicare gli esiti dei controlli alla Provincia di Lecce e al Gestore, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare;
- **trasmettere, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 3-bis**, del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento **a I.S.P.R.A.**, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- **di dare atto**, inoltre, che:
 - le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate prima del termine di scadenza nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
 - la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006;
- **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e che sono fatte salve le altre autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti che scaturiscono dal presente atto.
- **i dati relativi** al presente provvedimento saranno inseriti nel modulo on-line dell'ISPRA, ai sensi del DM 17.12.09;
- **notificare** il presente provvedimento a:

Team Italia S.r.l.	teamitalia@pec.it
Comune di Lecce	protocollo@pec.comune.lecce.it
Regione Puglia	dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
ARPA PUGLIA	dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ASL LECCE	dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Polizia Provinciale	poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce	sle41034@pec.carabinieri.it
- **pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questa Provincia;

- **dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

N. B.: Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

Allegato n. 1 – Relazione Generale;

Allegato n. 2 – Schede Tecniche IPPC;

Allegato n. 3 – Planimetria Generale;

Allegato n. 4 – Planimetria con punti di emissione;

Allegato n. 5 – Planimetria con stoccaggi materie prime e rifiuti;

Allegato n. 6 – Piano di Monitoraggio e Controllo;

Allegato n. 7 - Parere ARPA prot. 6384 del 31.01.2020;

Allegato n. 8 – Cessazione della qualifica di rifiuto;

Allegato n. 9 – Planimetria trattamento e scarico acque meteoriche.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA